

## **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA, TRAMITE CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI LAGNASCO E DI SCARNAFIGI**

### **Articolo 1. Composizione**

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, in forma associata, tramite Convenzione, tra i Comuni di LAGNASCO e SCARNAFIGI.
2. La Commissione è composta da TRE componenti scelti tra persone in possesso di:
  - a) diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei Beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
  - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonchè di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale (rif. Corso di formazione per esperti in materia paesaggistica di cui all'Allegato "C" della D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640);
  - c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a).

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonchè gli ulteriori titoli in possesso dovranno risultare dal curriculum individuate che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura.

Inoltre occorrerà il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- essere cittadini di maggiore età in possesso dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in condizione di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità;
- non essere rappresentante di Enti ai quali per legge è demandato un parere obbligatorio sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale Paesaggio

### **Articolo 2. Nomina, durata e compensi**

1. L'individuazione dei candidati avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, in modo tale che i membri rappresentino una pluralità delle competenze previste, tenendo conto del titolo di studio, dell'esperienza maturata, della professionalità e del livello di specializzazione raggiunte, delle conoscenze possedute nei diversi ambiti di intervento, con particolare riguardo agli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22/12/2020, n. 2-2640 con la quale la Giunta Regionale Piemontese ha determinato i criteri a cui attenersi per la costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco di LAGNASCO in qualità di ente capogruppo, a seguito di consultazione con il Sindaco aderente alla convenzione, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
3. La durata in carica della Commissione è fissata fino alla scadenza del prossimo mandato elettorale dell'Amministrazione capo convenzione;
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comune capo convenzione; in tale caso resteranno in carica sino a che non vi sia stato emanato l'opportuno provvedimento di sostituzione.
6. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.

### **Articolo 3. Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Si fa, comunque, riferimento alle disposizioni della delibera della G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

### **Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco capo convenzione previa consultazione con il Sindaco del Comune facente parte della convenzione.

### **Articolo 5. Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
  - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche;
  - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all' art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.
2. La Commissione può, inoltre:
  - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
  - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell' ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

### **Articolo 6. Organi e procedure**

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.

2. Le riunioni della commissione si svolgono nella sede del Comune capo convenzione convocata dal Responsabile del servizio area tecnica del Comune capo convenzione sulla base delle pratiche da esaminare e delle eventuali priorità comunicate da ogni singolo Comune.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario comunale questi non ha diritto di voto.
5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
6. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede.
9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

#### **Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**

1. Ogni Comune in convenzione, attraverso proprio personale addetto, istruisce i propri procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
3. Al Responsabile del Procedimento paesaggistico del Comune diverso da quello che ha ricevuto l'istanza sono attribuiti:
  - i conseguenti adempimenti ex art. 146 del Codice 42/2004 ovvero, nel caso dell'espressione di parere negativo, della redazione delle comunicazioni di preavviso e del successivo provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
  - la predisposizione del parere vincolare all'art. 49, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. da trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia dell'altro Comune per l'istruttoria urbanistico-edilizia.
4. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, ciascuna Amministrazione comunale nomina il Responsabile del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e della gestione del parere vincolante di cui all'art. 49, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia.

#### **Articolo 8. Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, comma 7, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

## **Articolo 9. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.